

## **AUTOCERTIFICAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

**ATTENZIONE: dal 01/01/2012 i certificati emessi dal Comune devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati. NON sono validi e sono sempre sostituiti dall'AUTOCERTIFICAZIONE nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (Inps, Prefettura, Motorizzazione, ecc.) e con i privati gestori di pubblici servizi (Rai, Enel, ecc.).**

**Le P.A. e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere all'utenza alcun certificato, ai sensi dell'art. 15, l. n. 183/2011, ed accettarli costituisce violazione dei doveri d'ufficio.**

**Cos'è**

L'autocertificazione è una dichiarazione, resa e sottoscritta dall'interessato sotto la propria responsabilità (ai sensi degli artt. 2 e 46 del D.P.R. n. 445/2000), che sostituisce i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni, attestanti fatti, stati e qualità personali.

La firma NON DEVE ESSERE AUTENTICATA.

**Quando si può utilizzare**

A partire dal 01/01/2012, l'autocertificazione sostituisce sempre i certificati quando ci si rivolge ad una Pubblica Amministrazione o ad un privato gestore di servizi pubblici.

I soggetti privati (banche, assicurazioni, aziende, ecc.) sono liberi di accettarla o di richiedere il certificato corrispondente.

**Chi può utilizzarla**

Possono utilizzare l'autocertificazione:

- i cittadini italiani
- i cittadini dell'Unione Europea
- i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili da soggetti pubblici o privati italiani.

**Cosa può essere autocertificato**

- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente

- iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- appartenenza a ordini professionali
- titolo di studio, esami sostenuti
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- qualità di vivente a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

### **Cosa fare**

Una volta redatta e sottoscritta la dichiarazione sostitutiva di certificazione su modelli già predisposti dagli Uffici (si vedano i modelli di Autocertificazione allegati) o su di un semplice foglio bianco, essa va direttamente consegnata o trasmessa per fax, posta o per via telematica all'ufficio richiedente, accompagnata da copia del documento d'identità del dichiarante.

**L'autocertificazione non necessita di alcuna autentica di firma.**

### **Costi**

Nessuno.

### **Tempi**

Nessuno.

### **Validità**

L'autocertificazione ha la stessa validità del certificato che sostituisce (ad es. un'autocertificazione della residenza varrà sei mesi cioè quanto il certificato di residenza).

## **Controlli**

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione sono soggette a controllo: se da questo emerge una dichiarazione falsa, il dichiarante decade dai benefici ottenuti e può essere denunciato all'Autorità Giudiziaria (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000).

## **Normativa**

D.P.R. n. 445/2000; Legge n.183/2011.